

## **La buona amministrazione: proporzionalità e ragionevolezza per rispettare sempre il cittadino**

di Paolo Canaparo

L'agire dell'amministrazione pubblica deve essere sempre "proporzionato" all'obiettivo perseguito dalle norme, imponendo ai cittadini (e alle imprese) il minor onere possibile e garantendo la non arbitrarietà delle scelte, che devono essere logiche e consequenziali rispetto alle premesse risultanti dai fatti, utilizzando gli spazi lasciati dalla legge per meglio rispondere ai casi concreti. Sulla declinazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza è tornato il Consiglio di Stato - Sezione IV - con la sentenza del 26 febbraio 2015 n. 964, che non solo trovano applicazione in sede di sindacato giurisdizionale sul cattivo uso della discrezionalità amministrativa, ma che sono un parametro di riferimento costante per tutta la Pa.

### **Il principio di proporzionalità**

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che il principio di proporzionalità (di derivazione comunitaria) non permette all'amministrazione pubblica di adoperare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in modo non proporzionato all'interesse pubblico.

Il principio esige l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, l'obbligatorietà dello stesso, così come la sua adeguatezza riguardo al sacrificio imposto al privato. Nel caso specifico, la sentenza del Consiglio di Stato rileva come l'applicazione del principio di proporzionalità imponga all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, quindi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, per trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio di proporzionalità rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi.

Date queste premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido e immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la sua rispondenza alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso "nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale" (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 gennaio 2015 n. 284).

### **Il principio di ragionevolezza**

Parallelamente, la ragionevolezza è un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): la Pa deve rispettare una direttiva di razionalità operativa per evitare decisioni arbitrarie o irrazionali.

L'azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l'amministrazione non può applicare meccanicamente le norme, ma deve eseguirle necessariamente in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità e adeguatezza. Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedurali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 14 novembre 2014 n. 5609, 18 agosto 2009 n. 4958 e 2 ottobre 2007 n. 5074).